

D.G.R. 4 aprile 2011, n. 441 ⁽¹⁾.

Criteri e modalità per il cofinanziamento, da parte della Regione Marche, degli interventi di promozione delle politiche in favore dei giovani.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 22 aprile 2011, n. 33.

La Giunta regionale

omissis

Delibera

[Testo della deliberazione]

- di approvare i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte della Regione Marche, per gli interventi di promozione delle politiche in favore dei giovani, come specificato nel documento istruttorio e come riportato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di pubblicare la presente deliberazione sul BUR Marche in forma integrale, compresi gli allegati.

Allegato A

Determinazione delle priorità, dei criteri e delle modalità per il finanziamento dei progetti e degli interventi

Art. 1 Finalità e obiettivi.

1. La Regione Marche intende dare piena attuazione alla *L.R. n. 46/1995*, coerentemente con il "Programma degli interventi a favore dei giovani per gli anni 2011/2013", approvato dall'Assemblea Legislativa con *Delib.Ass.Legisl. 11 gennaio 2011, n. 18*, (d'ora in avanti denominato Programma regionale giovani), attraverso obiettivi finali ed interventi finanziari volti a:

- promuovere condizioni volte a favorire la partecipazione sociale ed il benessere individuale dei giovani, tra i 16 ed i 29 anni, anche sulla base del presupposto che la migliore prevenzione del disagio sia la promozione del benessere e della partecipazione autonoma;

- promuovere forme associative ed aggregazioni formali ed informali tra i giovani sulla base del presupposto che forme adeguate di aggregazione siano particolarmente indicate per la promozione della partecipazione sociale e del benessere individuale;

- operare in favore dell'acquisizione di identità, competenze, forme di comunicazione che realizzino la piena cittadinanza dei giovani, sulla base del presupposto che la cittadinanza sia un valore primario e che essa possa essere adeguatamente conseguita attraverso rapporti sociali attenti all'autonomia e insieme alla testimonianza del mondo adulto nei confronti delle nuove generazioni.

2. Per le finalità di cui sopra, la Regione, nel quadro delle funzioni ad essa riservate dal Programma regionale giovani, realizza iniziative a valenza regionale mediante la previsione di risorse regionali destinate a cofinanziare spese per esigenze straordinarie e per interventi di rilievo regionale.

Art. 2 *Progetti ed interventi ammissibili.*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'*art. 1*, i soggetti di cui all'*art. 3*, possono presentare un progetto finalizzato a promuovere nel modo più diretto la partecipazione giovanile e la creatività personale ed aggregata, favorendo forme di comunicazione tra giovani e società. In particolare tali progetti possono riguardare:

- la creazione di centri autogestiti;
- la realizzazione di iniziative culturali, musicali, artistiche, sportive e ricreative;
- le attività di solidarietà;
- gli scambi intergenerazionali e intragenerazionali;
- la valorizzazione del patrimonio culturale locale;
- gli interventi ecologici;
- la progettazione multimediale.

2. Le tipologie progettuali di cui sopra e quelle indicate al punto 2.4 del Programma regionale giovani non sono esaustive. Sono quindi ammissibili a finanziamento ulteriori ipotesi progettuali, nel quadro degli obiettivi del programma e in coerenza con le sue finalità.

Art. 3 *Soggetti beneficiari.*

1. Possono presentare richiesta di finanziamento i seguenti soggetti con sede nel territorio della Regione Marche:

- a) associazioni, giovanili e non, purché realizzino interventi a favore dei giovani;
- b) organismi rappresentativi di giovani.

2. I progetti possono essere presentati dai soggetti di cui sopra in forma singola o associata o mediante forme di partenariato con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4 *Requisiti di ammissibilità.*

1. Ognuno dei soggetti indicati all'*art. 3* (in forma singola o associata) può presentare solo 1 (un) progetto. Il progetto può essere costituito anche da combinazioni di diversi tipi di intervento previsti dall'*art. 2* punto 1), del presente atto, e di quelli elencati al punto 2.4 del Programma regionale giovani, purché tali combinazioni vengano adeguatamente motivate.
 2. Gli interventi devono obbligatoriamente avere valenza regionale: devono cioè interessare il territorio di almeno 2 province marchigiane o 10 comuni appartenenti alla stessa provincia.
 3. Per tutte le tipologie di progetti è prevista una quota di cofinanziamento regionale non superiore al 70% del costo totale ammissibile a finanziamento, con riguardo alle caratteristiche del progetto e del soggetto attuatore e tenuto conto delle priorità di cui all'*art. 8*, punto 2.
 4. È previsto un tetto massimo di costo progettuale ammissibile a cofinanziamento pari a:
 - a) euro 5.000,00 per progetti presentati dai soggetti in forma singola;
 - b) euro 30.000,00 per progetti presentati dai soggetti in forma associata o che prevedono forme di partenariato.
-
-

Art. 5 *Presentazione della domanda.*

1. La domanda di contributo deve essere trasmessa alla Regione Marche, P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili e Sport, Via Tiziano n. 44, ANCONA.
 2. La domanda, ai fini dell'ammissibilità, deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente e sottoscritta dal rappresentante legale allegando valido documento di identità. Nel caso di raggruppamento di soggetti, la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto individuato quale capofila.
-
-

Art. 6 *Domanda: contenuto e relativa documentazione.*

1. La domanda di contributo, redatta secondo le indicazioni di cui all'*art. 5*, punto 2), completa dell'elenco dei documenti inviati, deve pervenire alla P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili e Sport corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti:
 - a) relazione illustrativa del progetto, che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
 - obiettivi e funzioni del progetto e dell'intervento;
 - descrizione delle attività;
 - definizione del rapporto tra obiettivi ed attività;
 - descrizione delle risorse materiali, umane ed economiche;
 - tempi e fasi dell'intervento proposto;

b) quadro economico delle spese da sostenere, che deve contenere:

- costo complessivo del progetto al lordo di Iva;
 - costo delle singole voci di spesa che compongono il costo complessivo, al lordo di Iva.
-
-

Art. 7 *Decorrenza e termine delle attività di progetto.*

1. Le attività relative ai progetti devono avere inizio, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo e terminare entro gli otto mesi successivi.

2. A conclusione del progetto, nei termini previsti dal comma 1, i soggetti devono comunicare l'avvenuta realizzazione dello stesso e presentare la rendicontazione finale descritta al successivo *articolo 9*.

Art. 8 *Istruttoria e valutazione dei progetti.*

1. Le domande che pervengono secondo le modalità di cui agli *artt. 5 e 6* sono istruite dalla struttura regionale competente che, verificata la rispondenza dei requisiti formali, esamina nel merito i progetti richiedendo, se del caso, documentazione integrativa al fine di poter acquisire ulteriori elementi di valutazione.

2. La struttura, quindi, anche al fine di stabilire la quota di cofinanziamento regionale secondo quanto previsto dall'*art. 4*, punto 3), valuta il progetto tenuto conto delle seguenti priorità:

- a) progetti che riguardino una o più aree di intervento fra quelle indicate dall'*art. 2* punto 1;
- b) progetti a valenza regionale con riguardo alla porzione di territorio interessata rispetto a quella minima di cui all'*art. 4*, punto 2;
- c) progetti proposti in forma associata da due o più fra i soggetti di cui all'*art. 3*;
- d) progetti che prevedono forme di partenariato con gli enti locali o con altri soggetti pubblici e/o privati;
- e) interventi che combinano due o più dei requisiti indicati nei punti precedenti.

3. La concessione della quota di cofinanziamento regionale avviene con decreto del dirigente della P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili e Sport. Al soggetto richiedente la cui domanda di cofinanziamento non è stata accolta, sarà inviata comunicazione con indicazione dei motivi del mancato accoglimento.

Art. 9 *Erogazione dei contributi. Rendicontazione finale.*

1. Tenuto conto dei termini indicati dall'*art. 7*, l'erogazione dei contributi è disposta in due soluzioni:

a) un anticipo, pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della presentazione alla Regione Marche della dichiarazione di inizio attività da parte del soggetto interessato e previa presentazione di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa (che può essere rendicontata), a favore della Regione Marche. Tale fideiussione deve essere sottoscritta per un importo pari all'anticipo da liquidare e lo svincolo della stessa, da parte della Regione Marche, avverrà in seguito all'approvazione della rendicontazione finale.

b) il saldo, pari all'ulteriore 50% del contributo assegnato, successivamente alla comunicazione di conclusione dell'intervento e a seguito della presentazione di:

- la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da comprovare attraverso documenti giustificativi di spesa (fatture, ricevute, estremi dei pagamenti, ecc.), con riguardo alle spese ammissibili in quanto intestate al soggetto richiedente e riferite alle attività strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento;

- una breve relazione conclusiva contenente informazioni sulle attività realizzate, i tempi di realizzazione, il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto.

2. Qualora, in sede di rendicontazione, le spese sostenute e documentate per la realizzazione integrale del progetto risultassero inferiori a quelle previste nel progetto approvato, il contributo sarà proporzionalmente ridotto e liquidato con riguardo ai costi effettivamente sostenuti.

3. In caso di modifiche al progetto in corso di realizzazione, fermo restando che dovranno rimanere inalterati gli obiettivi, l'oggetto dell'intervento e l'impianto complessivo del progetto ammesso originariamente a finanziamento, il soggetto attuatore dovrà presentare alla Regione Marche - P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche giovanili e Sport, apposita istanza che evidenzi e motivi le difformità tra il progetto originario e quello in corso di realizzazione. La struttura regionale valuterà le variazioni e ne verificherà la loro ammissibilità, dandone tempestiva comunicazione all'ente locale.

Art. 10 *Non accoglimento e revoca.*

1. La domanda di cofinanziamento regionale non potrà essere accolta nei seguenti casi:

a) progetto privo di interesse in quanto non avente rilevanza regionale secondo le indicazioni di cui all'*art. 4*, punto 2;

b) progetto non conforme agli obiettivi indicati nell'attività di programmazione del settore (Programma regionale giovani) né agli indirizzi specifici dettati dal presente atto;

c) presentazione della domanda non completa in quanto non corredata della documentazione e delle informazioni previste dall'*art. 6*, 1° comma;

d) progetto che persegue fini di lucro/commerciali.

2. La revoca dei benefici concessi avverrà nei seguenti casi:

a) mancato avvio e mancata ultimazione del progetto entro i termini stabiliti, fatta salva la possibilità di proroga, concessa a seguito di istanza motivata, fino ad un massimo di 2 mesi;

b) progetto realizzato in modo non conforme rispetto a quello presentato e ammesso a finanziamento regionale, fatte salve le eventuali modifiche autorizzate ai sensi dell'*art. 9, 3° comma*;

c) mancata presentazione della rendicontazione e/o relativa documentazione secondo le modalità previste dall'*art. 9, 1° comma*;

d) irregolarità accertate nella documentazione prodotta o mendacità delle dichiarazioni rese;

e) concessione, per il medesimo specifico intervento di cui si chiede il cofinanziamento, di altri finanziamenti di qualsiasi natura, previsti da norme statali, comunitarie e regionali;

f) non conformità, degli interventi finanziari, alla regola del "de minimis".

Art. 11 *Attività di comunicazione.*

Nell'attività di comunicazione e pubblicizzazione delle attività previste dai progetti cofinanziati, dovrà essere fatta menzione della partecipazione finanziaria della Regione, apponendo sul materiale prodotto l'indicazione "Il progetto si avvale del cofinanziamento della Regione Marche - Assessorato alle Politiche Giovanili".

Art. 12 *Informazioni.*

Per le informazioni concernenti il presente atto è possibile rivolgersi a:
Dott.ssa Patrizia Bonvini
P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche giovanili e Sport
Regione Marche
tel: 071/806.3904
fax: 071/806.3215
mail: patrizia.bonvini@regione.marche.it
